

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XXVII.

SEDUTA DI LUNEDÌ 7 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Definizione degli accertamenti dei redditi ai fini dell'applicazione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia di imposte dirette. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1547)	281
PRESIDENTE	281, 282
SCRICCIOLO, <i>Relatore</i>	281
RAFFAELLI	282
NAPOLITANO FRANCESCO	282
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	282
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	282

La seduta comincia alle 17,50.

SOLIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Definizione degli accertamenti dei redditi ai fini dell'applicazione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia di imposte dirette (1547).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Definizione degli accertamenti dei redditi ai fini dell'applicazione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia di imposte dirette », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. La legge 31 ottobre 1963, n. 1458 relativa al condono in materia tributaria delle sanzioni che non hanno natura penale, stabilisce all'articolo 2 che il condono stesso, relativo a sovrattasse e pene pecuniarie, viene concesso a due condizioni: la prima riguarda il contribuente, il quale deve nel termine di 120 giorni, cioè di quattro mesi, dalla data di pubblicazione della legge, dichiarare, se in precedenza non lo ha fatto, o correggere se lo ha fatto in maniera inesatta, il proprio reddito; l'altra riguarda la amministrazione finanziaria che deve definire il reddito imponibile con un concordato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge.

Ora è accaduto in pratica che la maggior parte dei contribuenti si è ridotta a dichiarare il proprio reddito o correggere quello che aveva in precedenza dichiarato, verso il 24 maggio, cioè alla scadenza del termine previsto per cui gli uffici si sono trovati di fronte ad una mole così grande di denunce o di correzioni di denunce, che non hanno potuto smaltire, nel termine dei 180 giorni previsti dalla legge, le operazioni che erano di loro competenza.

Ho qui dei dati che vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione e che confermano la situazione.

Le dichiarazioni che sono state presentate alla data del 24 maggio 1964, cioè alla scadenza del termine previsto dalla legge, sono state 65.330; di queste ne sono state definite 53.720; per un valore globale di 737.812.236.000 di lire di reddito; restano da definire 11.610 pratiche.

Evidentemente la mancata definizione non è imputabile alla responsabilità del contribuente, né alla poca diligenza degli uffici giudiziari. Per conseguenza si è ritenuto opportuno, nell'interesse stesso dello Stato, di proporre questo disegno di legge il quale stabilisce un nuovo termine per il concordato e cioè il termine di 150 giorni dalla pubblicazione di questa nuova legge, se il Parlamento, come credo, la farà propria.

Il relatore, dato che non si tratta di dar vita ad un condono né di concedere termini nuovi per i contribuenti, ma solo di consentire agli uffici di smaltire le pratiche arretrate ed allo Stato di raggiungere gli obiettivi che si era prefissi, raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Con la precisa relazione che abbiamo ora ascoltato, il collega Scricciolo chiede l'approvazione di una modifica che fu facile prevedere sarebbe stata necessaria. Se non erro, discutendosi la legge 31 ottobre 1963, n. 1458, proprio da questa parte, più precisamente dal collega Soliano, fu proposto di portare il termine da 180 a 360 giorni. Si ebbe la solita replica del rappresentante del Governo, con il solito argomento, e lo emendamento fu respinto. Oggi ci date ragione: noi daremo, ovviamente, voto favorevole alla correzione che si vuole apportare, esprimendo un augurio ed una speranza, che il tutto, cioè, possa insegnare ad abbandonare il metodo dell'opposizione preconcepita, acritica e, come in questo caso, sbagliata.

NAPOLITANO FRANCESCO. Non per rivendicare la paternità della proposta, ma ricordo all'onorevole Raffaelli che io presentai un emendamento tendente, appunto, a portare il termine a 360 giorni. Il Ministro rispose non con un'opposizione intransigente, ma facendo rilevare l'opportunità di approvare il disegno di legge senza modificare alcunché, dal momento che il Governo era, mi sembra, dimissionario.

RAFFAELLI. Già, ma assicuro pure che in 180 giorni si sarebbe fatto tutto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi associa alla relazione precisa ed esauriente dell'onorevole Scricciolo, e lo ringrazio. Constatò che è sempre piacevole per tutti trovarci accomunati dinanzi ad un interesse la cui importanza a nessuno sfugge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

ARTICOLO UNICO.

Le definizioni dell'accertamento sulle contestazioni pendenti alla data del 24 maggio 1964, avvenute, a norma dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, entro il centocinquantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, spiegano efficacia ai fini dell'applicazione del condono in materia tributaria ».

Il disegno di legge, constando di un unico articolo sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Definizione degli accertamenti dei redditi ai fini dell'applicazione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia di imposte dirette » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1547):

Presenti	26
Votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Azzaro, Bassi Aldo, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Castellucci, De Ponti, Laforgia, La Penna, Sangalli, Loreti, Matarrese, Menchinelli, Mussa Ivaldi Vercelli, Napolitano Francesco, Patrini, Bressani, Russo Vincenzo, Salvi, Scricciolo, Terranova Raffaele, Turnaturi, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 18,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO